

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

Parte I – *Schede di lettura*

D.L. 91/2017 – A.C. 4601

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

luglio 2017

Articolo 16-sexies
(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile)

L'**articolo 16-sexies**, **introdotto** nel corso dell'esame **al Senato**, contiene una serie di disposizioni per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, a partire dalla proroga (fino al 28 febbraio 2018) della durata dello stato di emergenza (comma 2, primo e secondo periodo). Ulteriori norme riguardano: la proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione per gli interventi di immediata esecuzione (comma 1); l'incremento del volume di anticipazioni che possono essere disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, terzo periodo), che sono destinate anche al finanziamento delle operazioni di gestione delle macerie (comma 3); la proroga dell'autorizzazione all'assunzione di personale di protezione civile (comma 4); la modifica delle modalità di utilizzo del "Fondo per l'accelerazione della ricostruzione" per l'acquisto o la manutenzione di mezzi per il soccorso alla popolazione (comma 5); l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili ricevuti per successione da persone fisiche (commi 6 e 7).

Proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione per gli interventi di immediata esecuzione (comma 1)

Il comma 1 **proroga** di cinque mesi (dal 31 luglio **al 31 dicembre 2017**) il **termine ultimo** (previsto dall'art. 8, comma 4, del D.L. 189/2016) entro il quale deve avvenire la **presentazione della documentazione richiesta**, da parte dei soggetti interessati ad effettuare interventi di immediata esecuzione (cioè l'immediato ripristino dell'agibilità degli edifici con danni lievi o che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione), ai fini dell'ottenimento del contributo di ricostruzione erogato dal Commissario straordinario.

L'articolo 8 del D.L. 189/2016 disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi o che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione. Si prevede, in estrema sintesi, una procedura articolata nelle seguenti fasi:

- presentazione di un progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno (comma 1);
- comunicazione dell'avvio dei lavori di riparazione o ripristino agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 3) che devono essere obbligatoriamente affidati a imprese individuate in base a determinati requisiti (dettati dal comma 5);
- presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 4). Tale disposizione, oggetto di proroga da parte del comma in esame, prevede che la presentazione avvenga, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017 (31 dicembre 2017 in virtù della proroga in esame), secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi per la ricostruzione privata. Il **mancato rispetto del termine** e delle modalità citate determina (ai sensi del medesimo comma 4) l'**inammissibilità della domanda di contributo**.

Proroga della durata dello stato di emergenza (comma 2, primo e secondo periodo)

Il comma 2, in considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità nei territori dell'Italia centrale, proroga la durata dello stato di emergenza **fino al 28 febbraio 2018**.

Lo stesso comma precisa che la proroga è disposta **in deroga alla disciplina vigente** relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza e che la proroga in esame **può essere rinnovata**, con deliberazione del Consiglio dei ministri, **per un ulteriore periodo di 180 giorni** al massimo.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dispone che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

Con la [delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016](#) è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto.

In seguito agli eventi sismici del 26 ottobre 2016, il Consiglio dei Ministri, con la [delibera 27 ottobre 2016](#), ha esteso gli effetti della dichiarazione di stato d'emergenza agli ulteriori territori colpiti.

Successivamente ai nuovi eventi sismici verificatisi il 30 ottobre, con la [delibera 31 ottobre 2016](#) il Consiglio dei ministri ha provveduto ad estendere ulteriormente gli effetti della citata dichiarazione.

Un'ulteriore estensione, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire

dalla seconda decade dello stesso mese, è stata disposta dalla [delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017](#).

Successivamente, con la [delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017](#) (pubblicata nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 180 giorni.

Incremento del volume di anticipazioni disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, terzo periodo)

Il comma 2 provvede altresì ad **elevare, di 200 milioni** (cioè da 500 a 700 milioni di euro), l'importo delle **anticipazioni di risorse** che possono essere disposte (ai sensi dell'art. 20-*ter* del D.L. 8/2017) **dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, nelle more dell'accredito dei contributi dell'UE a carico del Fondo di solidarietà.**

Lo stesso comma precisa che la finalità della disposizione, che è consequenziale alla proroga dello stato di emergenza, è quella di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, nonché di far fronte all'anticipazione (di 100 milioni di euro) disposta dal nuovo testo del comma 13 dell'articolo 28 del D.L. 189/2016 (risultante dalla riscrittura operata dal comma 3 dell'articolo in esame, v. *infra*) per il finanziamento delle operazioni di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

L'articolo 20-*ter* del D.L. 8/2017 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui anticipazioni di risorse, per la tempestiva attivazione degli interventi nelle aree del centro Italia colpite dal sisma, in attesa che l'Unione europea provveda ad accreditare i contributi a carico del Fondo di solidarietà.

In particolare, il comma 1 prevede, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà, che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'UE anticipi le risorse, nel limite di 500 milioni di euro⁶⁴ (elevati a 700 milioni dal comma in esame), necessarie a garantire l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma del centro Italia, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cd. Fondo IGRUE), istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987.

⁶⁴ Il testo iniziale dell'art. 20-*ter* prevedeva l'importo di 300 milioni di euro, poi elevato a 500 milioni dall'art. 46-*octies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

In base al comma 2, tali anticipazioni saranno successivamente reintegrate tramite le risorse che verranno erogate dall'UE a titolo di contributo del Fondo di solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002 per il sisma del centro Italia.

Si ricorda che nel comunicato stampa del 30 novembre 2016 la Commissione europea ha annunciato l'erogazione di una prima tranche di aiuti dell'ammontare di 30 milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE e proposto di finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione nell'ambito di programmi dei fondi strutturali. A quest'ultimo riguardo, è stata presentata una proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 778 final) che prevede un tasso di cofinanziamento dell'UE fino al 100% per le operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali.

Nel [comunicato diramato il 21 giugno 2017](#), si legge che la Commissione europea ha proposto di mobilitare 1,2 miliardi di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE a seguito dei terremoti che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 e nel 2017.

Finanziamento delle operazioni di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici (comma 3)

Il comma 3 novella l'articolo 28 del D.L. 189/2016, sostituendone integralmente il comma 13 in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e intervenendo in materia di gestione dei rifiuti.

Rispetto al testo vigente, la nuova disposizione conferma la clausola di invarianza (in base alla quale le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) e prevede le seguenti modifiche:

- vengono esclusi dall'ambito applicativo della norma gli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione; l'attuale testo vigente non prevede invece tale esclusione, facendo riferimento *tout court* agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione stessa ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti;
- viene confermata la previsione secondo cui agli oneri in questione si provveda nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, mentre viene espunta la previsione che a provvedervi sia il Commissario straordinario con proprio provvedimento (nel limite del Fondo per la ricostruzione);
- viene aggiunto un nuovo periodo al comma novellato, ove si prevede che, allo scopo di **assicurare il proseguimento**, senza soluzione di continuità, **delle attività di gestione dei materiali derivanti dai crolli** degli edifici, è **assegnata - in anticipazione** rispetto a quanto previsto

dall'art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016 con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 - la **somma di 100 milioni di euro a valere** sulle risorse rivenienti dal **Fondo di solidarietà dell'UE** di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002.

Si ricorda che il comma 4 dell'art. 28 del D.L. 189/2016 prevede che, in deroga alla disciplina ordinaria di gestione dei rifiuti, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 ("rifiuti urbani non specificati altrimenti"), limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Sempre in deroga alla disciplina vigente sui rifiuti, la stessa norma dispone altresì che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il Comune di origine dei materiali è considerato produttore di tali rifiuti.

Si ricorda poi che, in base all'art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla medesima contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'UE, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento, nell'ultimo periodo introdotto dalla novella in esame, ai territori interessati dagli eventi sismici avvenuti a far data dal 24 agosto 2016, anziché ai "territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, in coerenza con l'ambito di applicazione del D.L. 189/2016.

Proroga dell'autorizzazione all'assunzione di personale di protezione civile (comma 4)

Il comma 4 proroga **fino al 28 febbraio 2019** l'autorizzazione (prevista dall'art. 50-bis, comma 4, del D.L. 189/2016) per l'**assunzione di**

personale, fino ad un massimo di 20 unità, da parte del Dipartimento della protezione civile, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza derivanti dagli eventi sismici.

La proroga è finalizzata a garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea, nonché ad assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo contabili di cui all'art. 42, comma 2, del medesimo D.L. n. 189/2016.

In base a tale comma 2, il Dipartimento della protezione civile assicura, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016.

Si ricorda, in sintesi, che, in base all'art. 1 della citata ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e con i soggetti ivi indicati, provvedendone ad indicarne le attività secondo il modello operativo indicato al successivo art. 2. Ai sensi dell'articolo 2, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura poi il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione di comando e controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate. Essa promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed opera in raccordo con i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio.

Nella relazione tecnica presentata dal Governo, in occasione della presentazione dell'emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia, viene sottolineato che la norma in esame “muove dalla considerazione che il Dipartimento della Protezione Civile, in attuazione delle succitate disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 50-*bis*, ha provveduto dal mese di febbraio 2017, all'assunzione delle previste 20 unità, con contratto a tempo determinato della durata di un anno nella categoria A fascia retributiva F1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa preventiva individuazione dei profili tecnici ed amministrativi necessari (n. 3 geologi, n. 6 ingegneri, n. 3 architetti, n. 1 ingegnere informatico, n. 1 funzionario specialista di comunicazione, n. 6 funzionari amministrativo-contabili). In particolare, la norma proposta è volta ad assicurare la funzionalità e la continuità operativa del Dipartimento autorizzando lo stesso a potersi avvalere delle citate individuate professionalità fino al 28 febbraio 2019 al fine di portare a compimento i peculiari procedimenti tecnici ed amministrativi a supporto dei quali risultano ad oggi impiegate le unità di che trattasi”.

Il comma 4 in esame reca, quindi, la **copertura per gli oneri, quantificati in 1,1 milioni di euro per il 2018 e 190.000 euro per il 2019**. Si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, previsto dall'art. 4, comma 1, D.L. 189/2016, come rideterminata dall'art. 42, comma 1, del D.L. n. 50 del 2017

L'articolo 42, comma 1, del D.L. 50/2017 ha incrementato il Fondo per la ricostruzione di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Tali risorse si sono aggiunte quindi alla dotazione iniziale di 200 milioni di euro (per il 2016) prevista dall'art. 4, comma 2, del D.L. 189/2016.

Modalità di utilizzo del “Fondo per l'accelerazione della ricostruzione” per acquisto/manutenzione di mezzi per il soccorso (comma 5)

Il comma 5 interviene sulle modalità con cui le risorse del “Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (istituito e finanziato dall'art. 41 del D.L. 50/2017) possono essere utilizzate per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

L'intervento è operato mediante una modifica al comma 4 del citato art. 41, che consente di destinare una quota delle risorse del Fondo in questione (pari fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019) all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

Rispetto al testo vigente, in base al quale la destinazione avviene con le medesime modalità previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo (cioè con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione o del Dipartimento per il coordinamento del progetto “Casa Italia”) e su richiesta delle amministrazioni interessate, il nuovo testo previsto dal comma in esame stabilisce che le modalità di impiego e ripartizione delle risorse sono **individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa della Conferenza Stato-Regioni**.

Nella citata relazione tecnica presentata nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato, viene sottolineato che il citato D.P.C.M. verrà emanato “sulla base delle ricognizioni che saranno effettuate dal Dipartimento della protezione civile”.

Esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili ricevuti per successione da persone fisiche (commi 6 e 7)

Il **comma 6** novella in più punti l'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale in aggiunta alla sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016 (allegato 2).

In particolare, la **lett. a)** del comma in esame modifica la norma che prevede l'**esenzione** dell'imposta di **bollo** e dell'imposta di **registro** per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario (articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017). Con la modifica in esame è eliminata la locuzione che circoscrive l'esenzione delle imposte di bollo e di registro "esclusivamente per quelli" (istanze, contratti e documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario straordinario.

La **lett. b)**, introducendo i commi aggiuntivi da *7-bis* a *7-quinquies* all'articolo 48, **esenta dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili** a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge (comma *7-bis*).

Il comma *7-ter* circoscrive le esenzioni previste dal comma *7-bis* **esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche** che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti **condizioni**:

- a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento in relazione agli **immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici**, ricompresi negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e *2-bis* (sisma del 18 gennaio 2017) del D.L. n. 189 del 2016;
- b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili dichiarati inagibili e ubicati nei territori dei **comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto**;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati **in comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi** da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2- bis del decreto legge n. 189 del 2016; in tale caso apposita **perizia asseverata** deve comprovare il **nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici** occorsi a far data dal 24 agosto 2016.

Ai sensi del comma *7-quater*, le esenzioni non si applicano se al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito in tutto o in parte.

Il comma *7-quinquies* demanda ad un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la **disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate** relativamente alle successioni aperte precedentemente all'entrata in vigore della disposizione in esame e che rispettano i requisiti stabiliti dai commi *7-bis* e *7-ter*. Riguardo alle somme rimborsate non sono dovuti interessi.

Il **comma 7** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da *7-bis* a *7-quater* (valutati in 50.000 euro a decorrere dal 2017) e dal capoverso *7-quinquies* (pari a euro 100.000 per il 2017 e euro 150.000 per il 2018). A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per il 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 16-septies
(Utilizzo avanzi di amministrazione per i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

L'**articolo 16-septies**, introdotto al Senato, modifica l'art. 43-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 al fine di inserire il **miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione** tra le tipologie di investimento che gli **enti locali colpiti dal sisma** dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, **nell'ambito dei patti nazionali** previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.

L'articolo 43-*bis* citato reca disposizioni volte a favorire l'**effettuazione di investimenti** connessi alla ricostruzione da parte degli **enti locali colpiti dagli eventi sismici** dell'agosto 2016, dell'ottobre 2016 e del gennaio 2017⁶⁵ e, a tale scopo, **assegna agli enti locali** interessati per gli anni 2017, 2018 e 2019 **spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali** previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, **in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti**.

La novella in esame amplia la finalità della norma: oltre all'effettuazione degli investimenti connessi alla ricostruzione, la modifica intende favorire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione anche per investimenti legati al **miglioramento della dotazione infrastrutturale e al recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione**.

Si rammenta in estrema sintesi – e rinviando più diffusamente a quanto già esposto a commento dell'articolo 15-*sexies* - che i **patti di solidarietà nazionale** costituiscono uno **strumento di flessibilità** per l'utilizzo delle risorse di bilancio, previsto – unitamente alle intese regionali – **dall'articolo 10 della legge** di attuazione del principio del pareggio di bilancio **n. 243 del 2012**, che ha introdotto tali due istituti al fine di consentire agli enti locali di poter procedere all'effettuazione di investimenti mediante indebitamento ovvero con l'utilizzo di precedenti avanzi di amministrazione.

⁶⁵ La norma fa riferimento agli enti interessati dai sismi considerati agli allegati da 1 a 2-*bis* del decreto-legge n.189 del 2016. Si tratta, in particolare, dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.189 del 2016, nonché nell'allegato 2-*bis*, aggiunto successivamente dall'art. 18-*undecies*, comma 1, lett. a), del D.L. n. 8 del 2017.

Nel caso delle **intese** regionali, gli investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito sono consentiti ai singoli enti locali del territorio regionale qualora l'equilibrio complessivo del saldo sia conseguito su base regionale dal complesso degli enti della regione interessata (regione compresa). Analogamente **questo meccanismo può operare**, per le quote non soddisfatte dalle intese regionali, **a livello nazionale**, con l'istituto del patto di solidarietà nazionale, mediante richieste da un lato di acquisizione e dall'altro di cessione di spazi finanziari fra enti territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 243 in commento e dal DPCM 21 febbraio 2017, n.21, attuativo dell'articolo.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 43-*bis* del D.L. n. 50/2017 stabilisce che gli enti che effettuano gli investimenti ai sensi della suddetta disciplina provvedono alla **certificazione** degli stessi **ai fini della verifica del rispetto dei saldi di equilibrio** di bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019, ai sensi del comma 470 della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017).

Tale comma stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio, cui si accompagnano alcune sanzioni previste nel comma medesimo.

In conseguenza dell'assegnazione degli spazi finanziari effettuata dall'articolo 43-*bis* del D.L. n. 50/2017 nei confronti dei comuni colpiti dagli eventi sismici indicati al comma 1, il comma 3 elimina il riferimento ai comuni medesimi contenuto nel comma 492 della richiamata legge n. 232/2016, laddove tali comuni erano ricompresi, per primi (cfr. lettera 0a), nell'ordine di priorità dell'assegnazione degli spazi finanziari previsti dai commi 485-492 della legge stessa (c.d. patti di solidarietà nazionale "verticale"), assegnati agli enti locali per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica).